

Allegato "B" al n. 12.443 di raccolta

STATUTO

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ CHIERESE

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile la

“FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ CHIERESE”.

(di seguito denominata “Fondazione”).

In seguito all’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11 del D.Lgs 460/1997, e fino all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la fondazione assumerà la denominazione

“FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ CHIERESE ONLUS”

La Fondazione sarà soggetta, fino al termine di cui al comma 2 dell’articolo 104 del D.Lgs 117/2017, alle disposizioni tutte dell’art. 10 del D.Lgs 460/1997.

A decorrere dal termine di cui al comma precedente e previa iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dal D.Lgs 117/2017 s.m.i., la fondazione opererà come "Ente Filantropico" ed “E.T.S.” adottando la seguente denominazione: **"FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ CHIERESE Ente Filantropico E.T.S."**

Ogni disposizione riportata nel presente statuto in ossequio al D.Lgs 117/2017 s.m.i., ove eventualmente difforme o non compatibile con le disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs 460/1997, troverà applicazione unicamente a decorrere dal predetto termine stabilito dal comma 2 dell’articolo 104 del D.Lgs 117/2017 s.m.i.

	La Fondazione ha sede legale in Chieri, all'indirizzo indicato nell'atto	
	costitutivo ovvero in quello successivamente determinato, nell'ambi-	
	to del medesimo comune, con deliberazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	La Fondazione può istituire ulteriori sedi operative con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione senza che ciò implichi mutamento del-	
	lo Statuto.	
	La Fondazione opera nel territorio piemontese, ed in particolare nel	
	territorio chierese allargato ed Essa ha durata illimitata.	
	Articolo 2 - Natura e scopo	
	La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lu-	
	cro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche, di utilità sociale e di	
	interesse collettivo - e, in particolare, con il fine di erogare denaro,	
	beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di per-	
	sone svantaggiate o di attività di interesse generale - mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di in-	
	teresse generale previste alle seguenti lettere del comma 1 dell'arti-	
	colo 5 del D.Lgs 117/2017:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	
	legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le at-	
	tività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento	
	delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali del territorio, con esclusione dell'attività, eser-	
	citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, spe-	

	ciali e pericolosi;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;	
	L'attività di cui alla precedente lettera u), ed in generale ogni attività di erogazione di fondi a sostegno di iniziative di enti terzi, è esercitata nel rispetto del comma 2 bis dell'articolo 10 del D.Lgs 460/1997, fintantoché applicabile.	

	<p>La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra solo in quanto ad esse direttamente connesse e, comunque, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Ciò nei limiti e secondo le previsioni relative alle "attività connesse", previste dall'articolo 10 del D.Lgs 460/1997, fintantoché applicabile, ed in ossequio dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017, quando applicabile.</p>	
	<p>La Fondazione, mediante lo svolgimento delle attività sopra elencate, si prefigge lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale del territorio Chierese, ed in particolare di:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● favorire la crescita sociale, civile, educativa e lavorativa delle donne e degli uomini che compongono la comunità del Chierese e dintorni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● promuovere, incentivare e valorizzare la cultura del dono di privati, imprese e organizzazioni che vogliano investire, contribuire e agire per il cambiamento e la rigenerazione del proprio territorio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● favorire la sostenibilità delle iniziative degli enti del Terzo settore promuovendo logiche di collaborazione tra enti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● agevolare il coinvolgimento civico degli individui per generare un impatto sociale, ambientale, culturale capace di innescare processi di condivisione di relazioni umane significative. 	
	<p>Articolo 3 - Attività istituzionali</p>	

Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell'opera spontanea e dei contributi dei Fondatori, dei sostenitori e dei donatori, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nell'articolo precedente:

- nel campo del sociale, il sostegno a forme di prevenzione e recupero del disagio sociale per le persone presenti nel territorio, il sostegno all'inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio, a iniziative sul tema "cultura e salute", la facilitazione di iniziative e progetti nel campo della disabilità, la promozione dell'innovazione del sistema del welfare locale, con particolare riguardo all'inclusione sociale di persone a rischio di marginalità sociale o con difficoltà di autonomia;
- nel campo culturale, interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio architettonico, della cultura del tessile e del design, interventi di restauro e manutenzione del patrimonio culturale diffuso, e più in generale interventi di valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio Chierese e allargato, del settore agroalimentare e di educazione alla sana alimentazione;
- nel campo della formazione, attività didattiche e di educazione ad un corretto uso del territorio, condivisione di buone pratiche per la gestione delle attività e progetti di utilità sociale e comunitaria;
- nel campo del turismo, valorizzazione di itinerari nel verde, a

		piedi e in bicicletta, promozione della cura delle strade bian-
		che e potenziamento delle ciclovie, itinerari tematici alla sco-
		perta delle trasformazioni urbanistiche;
		attività di comunicazione, convegni, pubblicazioni, mostre.
		Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:
		● ricevere contributi e finanziamenti per le proprie attività pro-
		mosse e gestite direttamente o per finanziare attività analo-
		ghe promosse o gestite da altri enti, associazioni e altre fonda-
		zioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;
		● sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche
		e private e delle organizzazioni di volontariato e associative
		senza scopo di lucro ;
		● promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo
		scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da
		destinare alle finalità istituzionali;
		● svolgere attività di informazione;
		● istituire ed erogare premi e borse di studio;
		● stipulare convenzioni e partenariati per la gestione delle atti-
		vità istituzionali con altri enti, istituzioni, associazioni e altre
		fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale;
		● intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, le
		associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel set-
		tore della filantropia, e comunque con ogni altro ente che
		persegua scopi simili,
		● sviluppare attività commerciali limitatamente e funzionalmen-

te agli scopi statutari, in misura limitata e comunque finalizzata al perseguimento di fini istituzionali.

Articolo 4 – Principi per lo svolgimento delle Attività istituzionali, raccolta di fondi e risorse, destinazione e modalità di erogazione ed investimento a sostegno di enti del Terzo Settore

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Fondazione opera con criteri di trasparenza, autonomia, indipendenza, imparzialità ed efficienza secondo un programma strategico volto a massimizzare l'impatto dell'impegno sul territorio.

La Fondazione incentiva e agevola la donazione da parte di singoli soggetti, enti, istituzioni pubbliche e private, imprese personalizzando e rendendo sicura e tracciabile ogni donazione.

La Fondazione supporta, sostiene e promuove i progetti e le iniziative delle organizzazioni del territorio che perseguano finalità in linea con il presente Statuto, anche mediante erogazioni in denaro, beni e servizi, ed investimenti a favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Le modalità di erogazione ed investimento, che saranno puntualmente normate con apposito regolamento, saranno rivolte a sostenere le attività di interesse generale e soggetti svantaggiati cui la Fondazione si rivolge, con interventi individuati dal Consiglio di Amministrazione, che valuterà le proposte pervenute sulla base degli obiettivi perseguiti, dell'efficacia e della capacità di coinvolgere risorse di soggetti terzi moltiplicandone così l'impatto.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto:

	a) di svolgere funzioni creditizie;	
	b) di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.	
	Articolo 5 – Patrimonio ed avanzi di gestione	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito da una parte indisponibile e da una parte disponibile.	
	Costituiscono patrimonio indisponibile:	
	<ul style="list-style-type: none"> • il fondo di dotazione iniziale, la cui entità è inizialmente fissata nell'atto costitutivo, formato da denaro o altri beni fungibili, beni materiali, mobili o immobili, o immateriali. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione, di beni mobili o immobili, materiali od immateriali, denaro o altri beni fungibili, destinato ad incremento del fondo di dotazione, o comunque a patrimonio indisponibile, per espressa volontà del soggetto che ne dispone il conferimento, l'elargizione o la donazione 	
	<ul style="list-style-type: none"> • eventuali avanzi di gestione o altri beni o valori derivanti dal patrimonio disponibile che, per espressa volontà dell'Organo competente, vengano destinati ad incremento del fondo di dotazione o, comunque, a patrimonio indisponibile 	
	Costituiscono patrimonio disponibile:	
	<ul style="list-style-type: none"> • gli avanzi di gestione non espressamente accantonati a fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ogni altro conferimento, lascito, elargizione o donazione di beni mobili o immobili, materiali od immateriali, denaro e altri 	

beni fungibili, pervenuti alla Fondazione senza vincolo di destinazione a fondo di dotazione o comunque a patrimonio indisponibile

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, qualunque ne sia la destinazione deliberata, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 6 – Risorse finanziarie

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi ordinari di gestione, funzionamento ed erogazione di beni, servizi e contributi in denaro o di altra natura:

- con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;
- con i proventi netti delle attività della Fondazione;
- con le somme derivanti dalla eventuale alienazione di beni patrimoniali disponibili che non vengano espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;
- con i fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;
- con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con contributi, non attribuiti al patrimonio indisponibile, dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici,
- con attività commerciali purché non siano prevalenti rispetto

	alle attività istituzionali ed esercitate nel rispetto della norma-	
	tiva di tempo in tempo vigente per le ONLUS e gli Enti del Ter-	
	zo settore.	
	Articolo 7 – Fondatori, Aderenti e Sostenitori Onorari	
	Assumono la qualifica di Fondatore i soggetti che sottoscrivono l’At-	
	to Costitutivo della Fondazione.	
	Assumono la qualifica di Aderente coloro i quali, condividendo le fi-	
	nalità istituzionali della Fondazione, ed impegnandosi a promuover-	
	ne lo sviluppo e la diffusione della attività, nonché il coinvolgimento	
	di terzi soggetti interessati a sostenerne l’attività anche con finanzia-	
	menti ed erogazioni, si impegnino a versare alla fondazione un con-	
	tributo una tantum, o ricorrente, in misura e con le modalità stabili-	
	te da apposito regolamento interno.	
	I soggetti che intendono far parte della Fondazione in qualità di Ade-	
	renti devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministra-	
	zione, che delibera sull’accoglimento o sul rigetto, dandone sollecita	
	comunicazione all’interessato	
	In caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la	
	propria deliberazione. L’interessato può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio dei	
	Fondatori in occasione della prima successiva convocazione.	
	Sono Sostenitori Onorari coloro che, essendosi caratterizzati per par-	
	ticolari meriti nelle attività sostenute dalla Fondazione o particolari	
	contributi, anche intellettuali, alla stessa, vengano designati tali dal	
	Consiglio dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazio-	

	ne o del Presidente.	
	La delibera di accoglimento della proposta, o di suo rigetto, assunta dal Consiglio dei Fondatori, motivata, è insindacabile.	
	Fondatori, Aderenti e Sostenitori Onorari hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede della Fondazione entro 30 giorni dalla richiesta.	
	La qualifica di Aderente e Sostenitore Onorario si perde a seguito di decadenza dichiarata dallo stesso organo che ne ha deliberata l'ammissione con apposita motivata delibera. L'Aderente e Sostenitore Onorario può essere dichiarato decaduto:	
	- per indegnità;	
	- quando svolga attività in contrasto o conflitto di interesse con le finalità perseguite dalla Fondazione	
	- quando violi le norme dello statuto o dei regolamenti interni.	
	I Fondatori, gli Aderenti e Sostenitori Onorari, anche se decaduti o comunque cessati, non possono richiedere la restituzione di erogazioni effettuate a qualsiasi titolo né rivendicare alcun altro diritto, materiale ed intellettuale, sul patrimonio sociale della Fondazione, materiale od immateriale.	
	Sono istituiti il libro dei Fondatori ed il libro degli Aderenti e dei Sostenitori Onorari , sui quali sono annotate, a cura del Presidente della Fondazione, le generalità degli stessi ed i relativi recapiti, oltre ai movimenti intervenuti nella loro composizione per qualsiasi causa.	
	Articolo 8 - Organi della Fondazione	

	Sono organi della Fondazione:	
	il Consiglio dei Fondatori;	
	l'Assemblea degli Aderenti;	
	il Consiglio di Amministrazione;	
	il Presidente;	
	l'Organo di Controllo.	
	La Fondazione, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambi i sessi, nella	
	composizione degli organi della Fondazione.	
	Articolo 9 – Consiglio dei Fondatori – composizione, funzionamento e competenze	
	I Fondatori costituiscono il Consiglio dei Fondatori, che si riunisce, su convocazione e sotto la presidenza del Presidente della Fondazione, di sua iniziativa o su istanza di almeno un terzo dei suoi membri, non meno di due volte all'anno, presso la sede della Fondazione	
	od altro luogo, nel territorio del Comune di Chieri o del chierese, indicato nella convocazione.	
	Ciascun Fondatore, se persona fisica, può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Fondatore. Se soggetto diverso da persona fisica partecipa al Consiglio in persona del suo legale rappresentante pro tempore o persona dallo stesso delegata, anche non Fondatore.	
	La convocazione delle riunioni del Consiglio deve avvenire con invio a ciascun Fondatore ed al Revisore Unico, di avviso recapitato non meno di otto giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo che	

ne garantisca il ricevimento, anche per posta elettronica.

L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio dei Fondatori sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di non meno della metà dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti; le delibere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto per particolari materie, sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, nel solo caso in cui il Presidente abbia diritto di voto, prevale il suo voto. In caso contrario la delibera non è assunta e, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, viene riproposta in una diversa seduta.

Il Presidente della Fondazione, ove non ricopra la qualifica di Fondatore, partecipa ai lavori del Consiglio al solo scopo di presiederne, coordinarne, istruirne e dirigerne l'attività, senza quindi diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio dei Fondatori possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione.

Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.

	Delle riunioni del Consiglio dei Fondatori è redatto apposito verbale	
	a cura di un segretario, anche non membro del Consiglio, scelto di	
	volta in volta dal Consiglio stesso. I verbali, sottoscritti da quest'ulti-	
	mo e dal Presidente, sono trascritti su apposito libro tenuto a cura	
	del Presidente stesso.	
	Il Consiglio dei Fondatori:	
	<ul style="list-style-type: none"> • nomina il Consiglio di Amministrazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • vigila sull'aderenza dell'attività della fondazione alle disposi- 	
	<ul style="list-style-type: none"> zioni statutarie; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • approva il bilancio d'esercizio, redatto dal Consiglio di Ammi- 	
	<ul style="list-style-type: none"> nistrazione ed accompagnato dalla relazione del Revisore Uni- 	
	<ul style="list-style-type: none"> co, deliberando altresì sulla destinazione di eventuali avanzi 	
	<ul style="list-style-type: none"> e di eventuali disavanzi, di gestione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sulla eventuale destinazione ad incremento del fondo 	
	<ul style="list-style-type: none"> di dotazione, o comunque a patrimonio indisponibile, di qual- 	
	<ul style="list-style-type: none"> siasi valore o bene, fungibile o infungibile, facenti parte del 	
	<ul style="list-style-type: none"> patrimonio disponibile o provenienti alla Fondazione da qual- 	
	<ul style="list-style-type: none"> siasi altra fonte senza che ne sia specificata la destinazione a 	
	<ul style="list-style-type: none"> fondo di dotazione o a patrimonio indisponibile; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • nomina il Revisore Unico secondo quanto previsto dall'Art. 17 	
	<ul style="list-style-type: none"> del presente Statuto, deliberandone il compenso; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • nomina i Sostenitori Onorari e delibera sulla loro decadenza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi 	
	<ul style="list-style-type: none"> componenti, sulle modifiche allo statuto della Fondazione e 	
	<ul style="list-style-type: none"> sul suo eventuale scioglimento; 	

- delibera sull'eventuale ammissione di nuovi aderenti nel caso in cui agli interessati, che ne facciano istanza, sia comunicato diniego da parte del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni possono assistere il Revisore Unico e, su invito del Presidente preventivamente posto ai voti del Consiglio stesso, il Consiglio di Amministrazione e altre figure necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative, organizzative e di verbalizzazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa di cessazione, il numero dei Fondatori dovesse scendere al di sotto di un terzo della sua iniziale consistenza, ed in ogni caso al di sotto di quattro Fondatori, il Consiglio dei Fondatori si scioglie di diritto, ed ogni sua attribuzione viene trasferita alla Assemblea degli Aderenti. I Fondatori superstiti parteciperanno quindi a quest'ultimo organo con le medesime attribuzioni degli Aderenti.

Parimenti accade ove il Consiglio dei Fondatori, per l'impossibilità di funzionamento, non riesca ad assolvere ai propri compiti. E' considerata impossibilità di funzionamento la circostanza in cui il Consiglio non si possa validamente costituire a fronte di tre consecutive convocazioni.

In tutti i casi in cui, ai sensi dei commi precedenti, l'Assemblea degli Aderenti sostituisce il Consiglio dei Fondatori, in deroga a quanto previsto al successivo articolo 10, occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti per deliberare in merito allo scioglimento della fondazione.

Articolo 10 – Assemblea degli Aderenti

	L'Assemblea degli Aderenti è composta da coloro che, ai sensi del	
	precedente articolo 7) hanno assunto la qualifica di Aderente o di	
	Sostenitore Onorario. Vi partecipano, e ne sono membri con eguali	
	diritti, i membri del Consiglio dei Fondatori.	
	Essa si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione,	
	che ne presiede i lavori, di sua iniziativa o su istanza di almeno un	
	terzo dei suoi membri, non meno di due volte all'anno, presso la se-	
	de della Fondazione od altro luogo, nel territorio del Comune di	
	Chieri o del chierese, indicato nella convocazione.	
	La convocazione delle riunioni dell'Assemblea deve avvenire con in-	
	vio a ciascun avente diritto alla partecipazione di avviso recapitato	
	non meno di otto giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo	
	che ne garantisca il ricevimento, anche per posta elettronica.	
	L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elen-	
	co delle materie da trattare.	
	Ciascun Aderente, se persona fisica, può farsi rappresentare me-	
	diate delega scritta rilasciata ad altro Aderente o ad un Fondatore.	
	Se soggetto diverso da persona fisica partecipa all'Assemblea in per-	
	sona del suo legale rappresentante pro tempore o persona dallo stes-	
	so delegata, anche non Aderente o Fondatore.	
	Ciascun partecipante ha diritto a un voto.	
	Le riunioni dell'Assemblea degli Aderenti sono validamente costitui-	
	te, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assolu-	
	ta dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei componenti presenti; le delibere, fatto salvo quanto di-	

versamente stabilito dal presente statuto per particolari materie, sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, nel solo caso in cui il Presidente abbia diritto di voto, prevale il suo voto. In caso contrario la delibera non è assunta e, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, viene riproposta in una diversa seduta.

Il Presidente della Fondazione, ove non ricopra la qualifica di Aderente o Fondatore, partecipa ai lavori dell'Assemblea al solo scopo di presiederli e di coordinarne, istruirne e dirigerne l'attività, senza quindi diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione.

Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale a cura di un segretario, anche non membro dell'Assemblea, scelto di volta in volta dall'Assemblea stessa. I verbali, sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente, sono trascritti su apposito libro tenuto a cura del Presidente stesso

L'assemblea degli Aderenti:

	<ul style="list-style-type: none"> discute l'andamento generale delle attività e della gestione della Fondazione, formulando al Consiglio di Amministrazione indicazioni e proposte sugli obiettivi e linee di indirizzo della Stessa; 	
	<ul style="list-style-type: none"> propone al Consiglio dei Fondatori due candidati al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'Art. 11 del presente Statuto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> discute e delibera su qualunque argomento che sia posto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> esamina il bilancio annuale d'esercizio redatto dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo eventuali osservazioni non vincolanti sull'andamento delle attività della Fondazione in esso rappresentate. 	
	Alle riunioni possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Revisore Unico e, su invito del Presidente preventivamente posto ai voti dell'Assemblea stessa, altre figure necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative, organizzative e di verbalizzazione.	
	Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio dei Fondatori secondo le seguenti disposizioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> 3 membri liberamente nominati fra cittadini attivi del territorio di riferimento; 	

	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 membri nominati selezionati tra una rosa di non meno di 4 	
	<p>soggetti proposti dall'Assemblea degli Aderenti fra cittadini attivi del territorio di riferimento;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 membro nominato selezionato tra una rosa di non meno di 	
	<p>2 proposte formulate di concerto fra le Amministrazioni pubbliche aderenti al Tavolo di Rappresentanza Territoriale;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 membro su indicazione della Fondazione Compagnia di San 	
	<p>Paolo.</p>	
	<p>Il Consiglio dei Fondatori, al fine di ricevere le indicazioni sulla nomina dei Consiglieri da nominare sulla base delle proposte di cui al</p>	
	<p>precedente paragrafo, assegna alla Assemblea degli Aderenti, al Tavolo di Rappresentanza Territoriale ed alla Compagnia di San Paolo,</p>	
	<p>congruo termine, non inferiore a giorni 20, per la formulazione delle</p>	
	<p>rispettive indicazioni.</p>	
	<p>Ove tali indicazioni non vengano espresse, anche per mancata istituzione o impossibilità di funzionamento dell'Assemblea degli Aderenti</p>	
	<p>o del Tavolo di Rappresentanza Territoriale, nel termine assegnato,</p>	
	<p>il Consiglio dei Fondatori, al fine di completare la composizione del</p>	
	<p>Consiglio di Amministrazione, è libero di nominare liberamente un</p>	
	<p>numero di Consiglieri superiori a tre, fra cittadini attivi del territorio</p>	
	<p>di riferimento.</p>	
	<p>I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio dei Fondatori senza vincolo di mandato.</p>	
	<p>Il primo consiglio di Amministrazione, in deroga alle disposizioni del</p>	
	<p>presente articolo, con la eccezione di cui al successivo paragrafo, è</p>	

	nominato nell'atto costitutivo dai Fondatori, i quali ne stabiliscono	
	l'intera composizione, la durata del primo mandato, anche in deroga	
	alla naturale durata del mandato stabilita dal presente articolo, e ne	
	nominano il Presidente, in deroga al successivo articolo 12.	
	Il membro la cui indicazione è riservata alla Compagnia di San Pao-	
	lo, sempre in deroga alla ordinaria procedura di nomina, entrerà a	
	far parte del primo Consiglio di Amministrazione dalla data in cui il	
	Consiglio stesso avrà preso atto della avvenuta comunicazione del	
	nominativo prescelto pervenuta da tale Ente su esplicita e tempesti-	
	va richiesta da parte del Presidente. In caso di mancata comunica-	
	zione entro i 60 giorni successivi a tale richiesta, il primo Consiglio	
	di Amministrazione procederà alla cooptazione del settimo membro	
	secondo i requisiti generali disposti dal presente statuto.	
	In ogni caso il primo Consiglio di Amministrazione, non appena no-	
	minato e benché provvisoriamente composto da sei soli membri,	
	potrà validamente deliberare su tutte le materie ad esso riservate	
	dal presente statuto.	
	In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consi-	
	glieri, i Consiglieri in loro sostituzione vengono temporaneamente co-	
	optati dal Consiglio di Amministrazione. I membri cooptati durano	
	in carica sino alla scadenza del mandato ricoperto dal Consigliere di-	
	messo o cessato ove il Consiglio dei Fondatori ne deliberi la ratifica	
	o non assuma alcuna diversa deliberazione in merito.	
	Nell'assumere deliberazioni di ratifica o di sostituzione il Consiglio	
	dei Fondatori adotta i criteri di scelta applicabili in caso di nomina	

di un nuovo Consiglio sopra indicati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

Articolo 12 – Compiti e Poteri del Consiglio di Amministrazione:

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio, a titolo indicativo e non esaustivo:

- nomina tra i propri componenti il Presidente della Fondazione; nomina altresì, ove ritenuto opportuno, il Vice Presidente e un Presidente Onorario della Fondazione;
- nomina, se ritenuto opportuno, il Segretario Generale della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzioni ed eventuale compenso;
- compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione, ha facoltà di contrarre per la fornitura o la cessione di qualsiasi bene o servizio, assume e licenzia personale dipendente, stabilendone il trattamento ed ogni altra condizione contrattuale.
- redige, se lo ritiene opportuno o se richiesto dal Consiglio dei

	Fondatori o dalla Assemblea degli Aderenti, il bilancio preven-	
	tivo annuale	
	● redige il progetto di bilancio consuntivo annuale che, accom-	
	pagnato da una relazione sulla gestione, è sottoposto all'esa-	
	me dell'Assemblea degli Aderenti ed alla approvazione del	
	Consiglio dei Fondatori;	
	● predispose i programmi dell'attività della Fondazione e ne ve-	
	rifica l'attuazione;	
	● predispose il bilancio sociale, contenente l'elenco e gli importi	
	delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'eserci-	
	zio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisi-	
	che;	
	● delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi,	
	elargizioni in genere;	
	● delibera i Regolamenti interni e gli Indirizzi fondamentali	
	sull'attività della Fondazione;	
	● delibera l'ammissione degli Aderenti e propone al Consiglio	
	dei Fondatori la nomina dei Sostenitori onorari, nonché la	
	motivata decadenza dei medesimi;	
	● approva, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del	
	Consiglio, le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre	
	al Consiglio dei Fondatori;	
	● istituisce, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico	
	e/o Esecutivo o altri eventuali Comitati con funzioni consulti-	
	ve, definendone compiti, attribuzioni e funzionamento e nomi-	

nandone i componenti e il presidente;

- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente;
- può delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
- può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari;
- può chiedere pareri al Comitato Scientifico o ad altri Comitati eventualmente istituiti.

Articolo 13 – Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai Consiglieri e al Revisore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dall'Autorità di vigilanza.

Alle riunioni partecipa il Revisore.

Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convoca-

				zione.
				Le riunioni possono svolgersi in teleconferenza, o comunque con mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento della riunione.
				Il Presidente, in tal caso, accerta che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunicazione siano identificabili con certezza e che siano in grado di partecipare attivamente alla discussione con un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.
				Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
				Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
				Delle delibere del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale. I verbali sono riportati su apposito libro tenuto a cura del Presidente
				Articolo 14 - Il Presidente della Fondazione
				Il Presidente della Fondazione, salvo quanto previsto per la prima nomina in sede di costituzione, è eletto dal Consiglio di Amministrazione:
				<ul style="list-style-type: none"> ● ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure ove precedentemente autorizzato dal Consiglio;
				<ul style="list-style-type: none"> ● convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo

e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione;

- esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione;

- esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;

- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti, se nominato, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 15 - Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni.

Articolo 16 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale della Fondazione, ove nominato, è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di comprovata esperienza.

	Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce i	
	compiti, le attribuzioni ed il compenso; sovrintende all'organizzazione	
	e alla gestione della Fondazione, partecipa con funzioni consultive	
	alle riunioni del Consiglio e può assistere alle riunioni dei Comitati	
	eventualmente istituiti.	
	Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 17 - Organo di controllo e revisione legale dei conti	
	La vigilanza sulla Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo	
	Monocratico, costituito dal Revisore Unico, fatti salvi gli ulteriori	
	controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione	
	alle attività svolte.	
	Il Revisore è nominato dal Consiglio dei Fondatori fra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.	
	Il Revisore, salvo quanto di seguito disposto, esercita le funzioni di	
	cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.	
	Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, il Revisore Unico	
	deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali	
	conti, ed esercita altresì le funzioni di revisore legale.	
	Il primo Revisore è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo.	
	Il Revisore dura in carica tre (3) esercizi e, precisamente, fino alla	
	data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è riconfermabile	
	senza limitazioni.	
	Articolo 18 - Comitati e Comitato Scientifico	
	Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni	

	consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il presidente.	
	I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che li ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.	
	I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti a condizione che abbiano un legame con la missione della Fondazione. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.	
	E' altresì istituito il Tavolo di Rappresentanza Territoriale composto da un rappresentante per ognuno dei Comuni del chierese che intendano cooperare, collaborare, promuovere e interagire con la Fondazione.	
	Il funzionamento del Tavolo, ed i comuni che si intendono compresi nell'area chierese, è stabilito con apposito regolamento interno approvato a cura del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento potrà prevedere disposizioni che attribuiscono al tavolo territoriale stesso, facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione opportune sue modifiche.	
	Il Tavolo di Rappresentanza Territoriale propone un (1) membro del Consiglio di Amministrazione, indicando una rosa di almeno due nomi da sottoporre al Consiglio dei Fondatori, formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulla stesura delle linee guida annuali.	
	Il Tavolo di Rappresentanza Territoriale è convocato dal Presidente della Fondazione.	

Articolo 19 - Gratuità delle cariche

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e fatto salvo quanto previsto all'articolo 16) per la figura del Segretario Generale e dall'articolo 9) per l'incarico al Revisore Unico

Articolo 20 - Esercizi e bilanci

Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione forma il progetto del bilancio d'esercizio e redige la relazione sulla gestione e sull'attività svolta. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalla relazione del Revisore, sono approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 21 - Avanzi di gestione; operazioni vietate

Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

È fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera d) e comma 6, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs 117/2017 s.m.i..

Articolo 22 - Ordinamento, gestione e contabilità

L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni del Segretario Generale e degli eventuali responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Estinzione

La Fondazione si estingue:

- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d'ufficio.

In tali ipotesi, il Consiglio dei Fondatori, con il voto favorevole non inferiore ai 2/3 dei suoi componenti, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre persone giuridiche che perseguano finalità analoghe e/o, comunque, a fini di pubblica utilità, in conformità, in ogni caso, a quanto specificamente disposto dal D.Lgs 460/1997, fintantoché applicabile, e, successivamente, dal D.Lgs 117/2017 s.m.i.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice civile, che disciplinano le Fondazioni nonché le norme di cui all'articolo 10 del D.Lgs 460/1997, fintantoché siano applicabili, e, successivamente, le norme del Codice del Terzo settore.

GINO ANCHISI

ORNELLA ANGELINO

GIUSEPPE LORENZO ARRUGA

	ANNA MARIA BATTISTA	
	CRISTINA FAVARO	
	BIANCO GIOVANNI	
	MARIA PAOLA BIANCONI	
	GIOVANNI BOSCO	
	RICCARDO CIVERA	
	COMOLLO ELENA	
	ALBERTO DEL NOCE	
	DE TOMMASI GIOVANNI	
	MARIA FRANCESCA GARNERO	
	ANTONELLA GIORDANO	
	MANUELA OLIA	
	DANIELA GIUSEPPINA GROGNARDI	
	ALBERTO GUGGINO	
	ALBERTO KISS	
	PIETRO LIOTTA	
	MASSUCCO CARLO	
	CLAUDIO MARTANO	
	DANIELA MIRON	
	MARIELLA MONTICONE	
	FRANCESCO PAESE	
	DOMENICO IVANO PELOSIN	
	PERETTI AGOSTINO	
	PATRIZIA PICCHI	
	MARINELLA PRINCIPIANO	

	GIORGIO QUAGLIO	
	SANDRI VALTER	
	CATERINA TORAZZA	
	LUISA TORTA	
	CARLO VERGNANO	
	DANIELE TARTARO	
	FILIPPO VERGNANO	
	ANSELMO VIGNALE	
	MARCO VITALI	
	ANDREA ZAPPONI	
	ANNA GHIGO	
	GAY AGOSTINO	
	ROBUSTO PIETRO	
	MARCO COBINO	
	LUIGI ME'	
	FALCONE PIER PAOLO	
	MARINA ZOPEGNI	
	ODILIA NEGRO	
	VALERIA ROLLE	
	STEFANO ROSSOTTO	
	GIOVANNI GHIO	
	MARCO MOSCHINI	
	SERGIO MOLINATTO	
	FABRIZIO GALLIATI	
	RAFFAELLO FORTUNA	

	GUIDO TESTA TESTE	
	LUCIANO BERRUTO TESTE	
	EMANUELA LAZZERINI NOTAIO	